

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La legge di Bilancio per l'anno 2020 (L. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguente, unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

I commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di Bilancio definiscono la disciplina dell'imposta come novellata;

Il comma 779 ha stabilito, in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente per l'anno 2020, la facoltà dei comuni di approvare le delibere concernenti i regolamenti e le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 non oltre la data del 30 giugno 2020. Tale scelta è conseguente alla profonda modifica introdotta dal legislatore nazionale sulla disciplina dell'IMU;

Il Comune di Pioltello aveva già anticipato i contenuti della novella oggi proposta riconducendo ad un unico prelievo sui cespiti immobiliari la tassazione locale. Dall'anno 2016 con un unico versamento per l'IMU vengono assolte le obbligazioni precedentemente riconducibili ad IMU e TASI (azzerata);

La nuova IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (commi 740 e ss.). Le pertinenze vengono escluse dal perimetro dell'imposta in ragione di una pertinenza per tipologia (comma 740 lett. B);

Sono da considerare abitazioni principali anche i fabbricati residenziali posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

Rilevato che il comma 760 della legge di Bilancio stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento;

Visto il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il chiarimento dello stesso Ministero in data 6 febbraio 2018, che subordina l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, statali e comunali, all'attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni paritetiche firmatarie dell'accordo territoriale;

Visto l'Accordo territoriale "Pioltello", stipulato il 19 aprile 2018 che sostituisce il precedente accordo del 2000 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Conseguentemente per ottenere le agevolazioni ai fini IMU (riduzione al 75% dell'aliquota definita dal Comune) tutti i contratti a canone concordato dovranno avere l'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali per il Comune di Pioltello;

Visto il comma 750 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Ritenuto al fine del mantenimento del livello dei servizi erogati dall'Ente alla Città nonché per garantire il generale equilibrio di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2020 in continuità a quanto già previsto nel 2019 coerentemente con l'obiettivo dell'Amministrazione di non aumentare il prelievo tributario sui cittadini e sulle imprese;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Rilevato che l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi ;

Visti:

il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

lo Statuto dell'Ente;

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2020 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, che di seguito si riassumono :

Tipologia imponibile	Aliquota
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.	0,4%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3;	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene strumentale per l'attività d'impresa.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi e botteghe), ubicate all'interno del DUC del Comune di Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfiti.	0,46%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nei casi di cui al comma 751 della legge 160/2019.	0,1%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

2. di confermare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2020;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta Nuova IMU si rimanda alla normativa di riferimento (legge 160/2019) ovvero ad ogni altra norma di legge;

6. di dare, ulteriormente atto, che con provvedimento del Consiglio Comunale come previsto dall'art. 1 comma 779 della legge 160/2019, potrà essere approvato entro il 30 giugno 2020 una disciplina comunale dell'imposta e, qualora occorresse, nel medesimo termine potranno essere aggiunte e/o modificate le aliquote d'imposta approvate con il presente provvedimento.

7. di dare atto che in mancanza della deliberazione di Giunta Comunale della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Pioltello, si intendono confermati i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n. 87 del 27/04/2009;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.